



**POLICY**

**OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

## SCHEDA INFORMATIVA

<b>Codice / Versione</b>	PO2017018/ n. 1
<b>Revisione</b>	2017
<b>Figura Approvante</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Data di approvazione</b>	26 ottobre 2017
<b>Visto Compliance</b>	S
<b>Decorrenza</b>	Immediata
<b>Struttura Owner</b>	Servizio Segreteria Organi Societari
<b>Destinatari</b>	Banca
<b>Norme collegate</b>	
<b>Norme annullate</b>	
<b>Procedure di riferimento</b>	

## AGGIORNAMENTI

TIPOLOGIA DOCUMENTO	VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE / CAPITOLI MODIFICATI
<b>REGOLAMENTO</b>	1	Delibera CdA del 24/11/2010 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Istituzione del regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati
	2	Delibera CdA del 28/6/2012 con parere favorevole del Collegio Sindacale	
	3	Delibera CdA del 19/12/2012 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Rivisitazione integrale del documento con deliberazione assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
	4	Delibera CdA del 21/12/2015 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Aggiornamento del documento a seguito della modifica TUB e struttura organizzativa
<b>POLICY</b>	1	Delibera CdA del 26/10/2017 con parere favorevole del Collegio Sindacale	Rivisitazione del documento per adeguarlo alle modifiche del Regolamento del Comitato Rischi e alla gerarchia normativa adottata dalla Banca

## INDICE

1.	<b>GLOSSARIO</b> .....	5
2.	<b>TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE</b> .....	12
3.	<b>PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO</b> .....	13
4.	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	14
5.	<b>DESCRIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'</b> .....	15
6.	<b>TASSONOMIA PROCESSI</b> .....	17
7.	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b> .....	17
	7.1 <i>LIMITI PRUDENZIALI ALL'ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI</i> .....	19
	7.2 <i>RELAZIONE CON LE DISPOSIZIONI ART 136 DEL TUB</i> .....	20
8.	<b>DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE</b> .....	21
9.	<b>PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b> .....	21
	9.1 <i>CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI</i> .....	21
	9.2 <i>ISTRUTTORIA OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</i> .....	23
	9.3 <i>FASE PRE-DELIBERATIVA</i> .....	24
	9.4 <i>FASE DELIBERATIVA</i> .....	25
	9.4.1 <i>Specificità della fase deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza</i> .....	25
	9.4.2 <i>Delibere di competenza assembleare</i> .....	25
	9.4.3 <i>Specificità della fase deliberativa di operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie</i> .....	26
	9.4.4 <i>Specificità della fase deliberativa di operazioni rientranti in una delibera quadro</i> .....	26
	9.5 <i>FASE DI ESECUZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI</i> .....	27
	9.6 <i>VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO</i> .....	27
10.	<b>REPORTING REGOLAMENTARE</b> .....	28
11.	<b>INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA</b> .....	28
	11.1 <i>OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010</i> .....	28
	11.2 <i>OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA</i> .....	29
12.	<b>CONTROLLI INTERNI</b> .....	30
13.	<b>LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI</b> .....	32
14.	<b>DISPOSIZIONI CONCLUSIVE</b> .....	33

## 1. GLOSSARIO

TERMINE	SIGNIFICATO
<b>Banca (o BPPB SCpA o BPPB)</b>	Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per Azioni
<b>Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS)</b>	Organo aziendale nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società) OFSS in BPPB: Consiglio di Amministrazione
<b>Organo con funzione di gestione (OFG)</b>	Organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica OFG in BPPB: Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale (in base alle deleghe ad essi attribuite)
<b>Organo con funzione di controllo (OFC)</b>	Organo aziendale che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca OFC in BPPB: Collegio Sindacale
<b>Amministratore Indipendente</b>	E' considerato indipendente, ai sensi dello Statuto Sociale della Banca, l'amministratore che: a) non abbia in corso o abbia avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; b) non rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; c) non sia socio o amministratore o non abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca; d) non sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado i una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti. La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca. Oltre ai requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto Sociale, per garantire l'indipendenza rispetto all'operazione specifica, l'amministratore non deve essere controparte della medesima piuttosto che avere interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. in tal caso infatti i compiti saranno attribuiti agli altri amministratori indipendenti non interessati
<b>Parte correlata</b>	Il soggetto, tra quelli di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola Banca, con una Banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'esponente aziendale;</li> <li>2. il partecipante;</li> <li>3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi</li> </ol>

	<p>forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</p> <p>4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.</p> <p>Parte Correlata in BPPB: Esponente Aziendale</p>
<p><b>Parte correlata non finanziaria</b></p>	<p>Parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi Bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle Bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili</p>
<p><b>Esponenti Aziendali</b></p>	<p>Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione; nel sistema monistico, gli Amministratori e i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.</p> <p>Esponenti Aziendali in BPPB: i componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui l'Amministratore Delegato, i componenti il Collegio Sindacale (sindaci effettivi e supplenti), i componenti la Direzione Generale (Direttore Generale e Vice Direttori Generali)</p>
<p><b>Intermediari vigilati</b></p>	<p>le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo Bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza</p>
<p><b>Stretti familiari</b></p>	<p>I parenti fino al secondo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo</p>
<p><b>Soggetti Connessi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;</li> <li>2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelli indicati ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;</li> <li>3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi</li> </ol>

<p><b>Esponenti Bancari e soggetti ex art. 136 TUB, o perimetro/ambito di applicazione ex art. 136 TUB, o soggetti rilevanti ai fini art. 136 TUB</b></p>	<p>Gli esponenti aziendali, i soggetti ad essi connessi e le altre persone fisiche che, pur non essendo stretti familiari degli esponenti aziendali, godono di una garanzia reale o personale rilasciata dall'esponente aziendale, a fronte di una esposizione concessa dalla Banca;</p>
<p><b>Garanzia collettiva</b></p>	<p>La prestazione mutualistica di garanzie da parte di una Banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari</p>
<p><b>Partecipante</b></p>	<p>Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB</p>
<p><b>Controllo</b></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;</li> <li>b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto</li> </ul>
<p><b>Influenza notevole</b></p>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo</li> </ul>

	<p>quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</p> <p>ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;</p> <p>iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nel presente glossario –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto</p>
<b>Attività di rischio</b>	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi
<b>Limiti prudenziali per le attività di rischio</b>	Sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni Banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.
<b>Patrimonio di vigilanza</b>	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi
<b>Soggetti Collegati</b>	L'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo Bancario
<b>Operazione con Soggetti Collegati</b>	La transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati: i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite da Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo





<b>Operazione di maggiore rilevanza</b>	L'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto definito nella presente Policy. La Banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
<b>Operazione omogenea</b>	L'operazione che rientra nelle seguenti categorie: a. Operazione di Impiego (Fidi e Garanzie); b. Operazione di Investimento Mobiliare (Titoli di Proprietà); c. Operazione di Investimento Immobiliare; d. Operazione di Raccolta (depositi ed altre operazioni di raccolta); e. Operazione sul Capitale; f. Operazione di Trasferimento di Servizi; g. Operazione di Trasferimento di Risorse; h. Operazione di Trasferimento di Obbligazioni  In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.
<b>Indice di Rilevanza del Controvalore</b>	Rapporto tra Controvalore dell'Operazione e Patrimonio di Vigilanza
<b>Indice di Rilevanza dell'Attivo</b>	Rapporto tra Totale Attivo dell'entità oggetto dell'operazione e Totale Attivo della Banca
<b>Indice di Rilevanza delle Passività</b>	Rapporto tra Totale delle Passività dell'entità acquisita e il Totale Attivo della Banca
<b>Operazione di minore rilevanza</b>	L'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza ovvero compresa tra 250 mila euro e il 5% del Patrimonio di Vigilanza
<b>Operazione ordinaria</b>	L'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconducibilità all'ordinaria attività: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca (e del soggetto collegato), prefigura un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria viceversa l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca può indicarne la non ordinarietà;</li> <li>- ricorrenza: è indice di "ordinarietà" – per ciascuna tipologia di operazione – la ripetizione delle stesse in modo regolare e continuativo nel tempo;</li> <li>- oggettività delle condizioni: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- semplicità dello schema economico-contrattuale: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa secondo clausole contrattuali che non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali viceversa, pertanto, rappresenta un indice di non "ordinarietà" se lo schema contrattuale di riferimento diverge significativamente da usi e prassi negoziali;</li> <li>- contenuta rilevanza quantitativa: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora il quantum della stessa non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoga operatività da parte di clientela di analogo target;</li> <li>- tipologia di controparte: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento;</li> <li>- tempistica: è indice di "ordinarietà" dell'operazione la coerenza delle attività programmate in termini di tempi previsti per la realizzazione dell'operazione stessa, tenuto conto di situazioni analoghe.</li> </ul> <p>Per condizioni di mercato si intendono quelle determinate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione);</li> <li>▪ negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato, nei limiti delle autonomie gestionali attribuite al Vice Direttore Generale Vicario.</li> </ul> <p>Per prezzo e condizione standard invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto).</p> <p>Relativamente a tali operazioni la relativa delibera deve contenere il riferimento agli elementi oggettivi che comprovano il carattere "ordinario" dell'operazione, con riferimento a clientela di pari standing commerciale a cui vengono attribuite condizioni analoghe.</p>
<p><b>Operazione di importo esiguo</b></p>	<p>L'operazione con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 250 mila euro con le seguenti eccezioni (il riferimento delle tipologie di operazioni è quello delle Tipologie di Spesa previste dall'Assetto dei Poteri Delegati):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarichi per consulenze professionali: operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50 mila euro;</li> <li>• acquisto di macchine per ufficio, mobili, autoveicoli, attrezzature, hardware: operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50 mila euro;</li> <li>• contratti per forniture servizi, appalto servizi in genere e relativi rinnovi o singoli incarichi: operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50 mila euro;</li> <li>• manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e impianti: operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50 mila euro;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locazione immobili (fitti attivi e passivi): operazioni con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 50 mila euro annui. Superati i limiti di importo definiti e fino al 5% del Patrimonio di Vigilanza, le predette tipologie di operazioni sono da considerarsi di minore rilevanza.</li> </ul> <p>La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.</p>
<p><b>Conflitti di interesse</b></p>	<p>Situazioni nelle quali l'effettuazione di un'operazione con un Soggetto Collegato può causare un danno alla Banca ovvero ad uno o più clienti della Banca stessa. In particolare la normativa richiede l'adozione di specifici presidi al fine di minimizzare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, all'assunzione di rischi in generale e ad altre transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati i presidiati e potenziali danni per i creditori e gli azionisti.</p>

## 2. TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE

<b>FUNZIONE/UNITA' AZIENDALE CITATA</b>	<b>U.O. BPPB CORRISPONDENTE</b>
Funzione Compliance	Direzione Compliance
Funzione Risk Management	Direzione Risk Management
Funzione Internal Audit	Direzione Internal Audit
Funzione Commerciale	Direzione Commerciale
Funzione Crediti	Direzione Crediti
Funzione Finanza e Prodotti	Direzione Finanza e Prodotti
Unità Segreteria Organi Societari	Servizio Segreteria Organi Societari
Unità Contabilità Generale	Servizio Contabilità Generale
Unità Comunicazione, Marketing e Customer Care	Servizio Comunicazione, Marketing e Customer Care

### 3. PREMESSA ED OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente Policy è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati". Queste due ultime fonti saranno nel seguito indicate anche con il termine "disposizioni normative".

Il tema è altresì trattato da numerose fonti normative che mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

La Policy disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

## 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

### NORMATIVA ESTERNA

La presente Policy è stata predisposta nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359 che trattano la materia connessa ai conflitti d'interesse, al potere di fatto ed all'influenza dominante; in particolare l'art 2391 che disciplina le modalità di prevenzione e gestione di conflitti di interesse per le operazioni in cui un amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi; artt. 2390, 2399, comma 3 c.c. che trattano, rispettivamente, di divieto di concorrenza e di cause di ineleggibilità e decadenza.
- Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° Aggiornamento del 6 maggio 2014, Parte Prima Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" Capitolo 1 "Governo societario".
- TUF - Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98: con particolare riferimento all'articolo 114 (comunicazioni al pubblico).
- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate il cui scopo è assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
- Circolare Banca d'Italia 263/2006 9° aggiornamento del 12/12/2011 – Titolo V, Capitolo V "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati" che individua i "Limiti Prudenziali" per le Attività di Rischio ed apposite "Procedure deliberative" al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, oltreché specificare assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.
- TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 e 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006 e con riferimento all'art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione; in particolare, l'art. 136 disciplina le modalità di gestione delle "Obbligazioni degli esponenti Bancari" assunte nei confronti della Banca.
- Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 "Obbligazioni degli esponenti Bancari".
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio ed altri conflitti d'interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi.
- IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate).
- Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV").

### NORMATIVA INTERNA

Al fine di presidiare i potenziali conflitti di interesse con riferimento alle operazioni poste in essere dal "personale più rilevante" così come identificato dalle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi Bancari (recepite dalla Banca nella Policy in materia di "Politiche di remunerazione ed incentivazione"), la Banca adotta specifici presidi nell'ambito della normativa interna e dei codici di condotta.

## 5. DESCRIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'

### ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci autorizza, a maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con controparte Soggetti Collegati in seguito all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- valuta ed eventualmente approva le operazioni di maggiore rilevanza o di minore rilevanza non ordinarie presentate dalla struttura centrale competente successivamente al parere espresso dal Comitato Rischi;
- valuta ed eventualmente approva le operazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- in caso di superamento delle soglie di rilevanza approva un piano di rientro che viene successivamente trasmesso a Banca d'Italia;

### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- analizza le operazioni di maggiore rilevanza con parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Rischi, fornendo parere preventivo e motivato al Consiglio di Amministrazione,
- esprime parere in merito al piano di rientro in caso di superamento delle soglie di rilevanza.

Nell'ambito dei presidi posti in essere dalla Banca in materia di operazioni con Soggetti Collegati, il Collegio Sindacale supervisiona l'applicazione del processo descritto nella presente Policy con il supporto delle Funzioni Aziendali di Controllo.

### COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi è un Comitato endo-consiliare composto da tre a cinque membri, designati tra i Consiglieri, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione. I componenti il Comitato Rischi devono essere amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, intendendosi per tali gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto Sociale.

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati, il Comitato Rischi:

- è coinvolto nella fase della trattativa ed esprime parere vincolante preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza;
- esprime parere preventivo non vincolante per le operazioni di minore rilevanza non ordinarie.

Il/i punto/i all'odg della seduta del Comitato Rischi relativo/i all'esame di operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati è/sono esaminato/i esclusivamente dagli amministratori indipendenti componenti il Comitato. In materia di operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza le decisioni degli amministratori indipendenti componenti il Comitato sono da considerarsi valide se prese all'unanimità dei presenti.

Nel caso in cui l'amministratore indipendente sia controparte dell'operazione di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati o lo siano i soggetti ad egli connessi, l'amministratore è tenuto ad informare

preventivamente i componenti il Comitato; in questo caso i compiti sono svolti dagli altri componenti indipendenti del Comitato non correlati, in numero minimo di due e le decisioni assunte all'unanimità.

In materia di operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza, il Comitato, invece, è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti. In materia di operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza le decisioni del Comitato sono da considerarsi valide se prese all'unanimità da parte di tutti i componenti presenti. Nel caso un componente del Comitato Rischi sia controparte dell'operazione di minore rilevanza con Soggetti Collegati o lo siano i soggetti ad egli connessi, i compiti in tema di esame dell'operazione e successivo rilascio del parere sono svolti dagli altri componenti del Comitato non correlati, in numero minimo di due e le decisioni assunte all'unanimità.

Il Comitato riferisce – con periodicità annuale – al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con apposita relazione sulle attività svolte, sulle valutazioni effettuate e sulle decisioni assunte.

Per il dettaglio circa le modalità di funzionamento del Comitato si rimanda all'apposito "Regolamento del Comitato Rischi".

### **FAC – Funzioni Aziendali di Controllo (Funzione Internal Audit; Funzione Compliance; Funzione Risk Management)**

Nell'ambito dei ruoli ricoperti nell'assetto organizzativo della Banca, le Funzioni Aziendali di Controllo presidiano la gestione del rischio di conflitto di interessi nei confronti dei soggetti collegati nonché la corretta applicazione delle norme disciplinate nella presente Policy.

### **UNITA' SEGRETERIA ORGANI SOCIETARI**

L'Unità Segreteria Organi Societari è responsabile della gestione del Registro Soggetti Collegati (inserimento, variazione, monitoraggio) e dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali.

L'Unità Segreteria Organi Societari, inoltre, supporta gli Esponenti Aziendali nella compilazione delle dichiarazioni di autoresponsabilità e le strutture aziendali nell'individuazione dei Soggetti Collegati.

### **FUNZIONE CREDITI, FUNZIONE FINANZA E PRODOTTI, FUNZIONE COMMERCIALE**

Le strutture centrali competenti per materia supportano la struttura proponente nella verifica dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati.

Inoltre, le strutture centrali competenti per materia deliberano o sottopongono all'organo deliberante il fascicolo dell'operazione ricevuto dalla struttura proponente in funzione della tipologia dell'operazione.

### **UNITÀ COMUNICAZIONE, MARKETING E CUSTOMER CARE**

L'Unità Comunicazione, Marketing e Customer Care cura il documento informativo sulle operazioni di maggior rilevanza eseguite in conformità alle disposizioni Consob.

### **UNITÀ CONTABILITÀ GENERALE**


L'Unità Contabilità Generale produce e trasmette alla Funzione Risk Management uno specifico Report recante il dettaglio delle attività di rischio verso ciascun gruppo di soggetti.

Inoltre, l'Unità Contabilità Generale cura tutte le attività propedeutiche al rispetto degli obblighi segnaletici verso la Banca d'Italia in materia di Soggetti Collegati.



## 6. TASSONOMIA PROCESSI

In riferimento alla Tassonomia dei processi definiti dalla Banca, il contenuto della presente Policy si colloca all'interno dei seguenti sottoprocessi:



## 7. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in **operazioni di importo esiguo** ed **operazioni rilevanti**. Al loro interno, le **operazioni rilevanti** si distinguono in:

- **“operazioni di maggiore rilevanza”**, vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati il cui indice di Rilevanza sia superiore alla **soglia del 5%** del:
  - a) **indice di Rilevanza del Controvalore** - rapporto tra Controvalore dell’Operazione e Patrimonio di Vigilanza; in tal caso, la determinazione del Controvalore dell’Operazione risulta essere:
    - 1) per le operazioni con condizioni economiche determinate:
      - i) per le componenti in contanti: l’ammontare pagato dalla/alla controparte;
      - ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari: il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
      - iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie: l’importo massimo erogabile.
    - 2) Per le operazioni con condizioni economiche non ancora determinate/determinabili (cioè che dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note):
      - i) Il valore massimo ricevibile/pagabile ai sensi delle clausole sottostanti all’operazione medesima.

In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un’unica operazione, è considerata ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

- b) **indice di Rilevanza dell’Attivo** - rapporto tra Totale Attivo dell’entità oggetto dell’operazione e Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione, fusione, cessione e scissione;

- c) **indice di Rilevanza delle Passività** - rapporto tra Totale delle Passività dell'entità acquisita e il Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione e per le sole finalità di Trasparenza Consob (in caso di società controllante quotata o soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla società, la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5%);

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

A tal fine la Banca tiene evidenza di tutte le operazioni con ciascuno dei Soggetti Collegati al fine di calcolo del cumulo necessario per controllare l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza, ivi comprese quelle escluse dalla procedura deliberativa in quanto di importo esiguo e/o di carattere ordinario e/o rientranti nell'ambito di delibere quadro.

Sono considerate omogenee tra loro le seguenti categorie di operazioni:

- a. Operazione di Impiego (Fidi e Garanzie);
  - b. Operazione di Investimento Mobiliare (Titoli di Proprietà);
  - c. Operazione di Investimento Immobiliare;
  - d. Operazione di Raccolta (depositi ed altre operazioni di raccolta);
  - e. Operazione sul Capitale;
  - f. Operazione di Trasferimento di Servizi;
  - g. Operazione di Trasferimento di Risorse;
  - h. Operazione di Trasferimento di Obbligazioni
- **“operazioni di minore rilevanza”**, vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo, ovvero quelle comprese tra 250 mila euro e la soglia di maggiore rilevanza.

**Sono escluse dalla nozione di operazione con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le seguenti operazioni:**

- a) le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- b) le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto totalitario, anche congiunto;
- c) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza;
- d) i compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- e) le operazioni di importo esiguo;
- f) le operazioni ordinarie.

Per queste ultime due riportate alle lettere e) e f) si applicherà l'iter procedurale standard secondo lo schema di deleghe pro-tempore vigente. Resta ferma la competenza esclusiva a deliberare attribuita al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

Per identificare correttamente le operazioni occorre effettuare le seguenti considerazioni:

- 1) verificare se si tratta di un'attività di rischio, intendendo come tale tutte le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (attività per cassa – ad esempio finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati – e fuori bilancio – ad esempio garanzie rilasciate, l'insieme dei derivati, creditizi e finanziari) non solo attraverso le usuali pratiche di fido

- ma anche il solo fatto che il cliente venga lasciato sconfinare o gli sia data disponibilità anticipata di somme, ovvero gli sia consentito di cambiare un assegno allo sportello;
- 2) verificare se si tratta di altra tipologia di servizio od obbligazione o trasferimento di fondi differente da una attività di rischio;
  - 3) verificare che la transazione in atto con il soggetto correlato non sia eventualmente da escludere dal novero e quindi totalmente dall'applicazione della presente disciplina, in quanto rientrante nei casi di esclusione.

## 7.1 LIMITI PRUDENZIALI ALL'ATTIVITA' DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

La Disciplina Banca d'Italia (Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") fissa limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e della rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Tali limiti si applicano all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. In tal modo, il conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parti correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al Patrimonio di Vigilanza Individuale della Banca (attualmente non appartenente ad un gruppo), riferito all'ultimo trimestre di cui sia disponibile il dato. Il complesso delle esposizioni della Banca verso ciascun soggetto non deve superare le seguenti percentuali del Patrimonio di Vigilanza:

- verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti Connessi:
  1. 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un Esponente Aziendale o un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  2. 7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto 1) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  3. 15% negli altri casi;
- verso un'altra Parte Correlata Banca d'Italia e relativi Soggetti Connessi:
  1. 5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia Esponente Aziendale;
  2. (7,5% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  3. 10% nel caso di una Parte Correlata Banca d'Italia che sia un partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  4. 15% negli altri casi.

Ai fini della disciplina dei limiti prudenziali, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nello specifico le esposizioni sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito. Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A del Titolo V Cap. 1 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

I livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli Soggetti Collegati riflettono la valutazione del relativo merito di credito secondo criteri analoghi a quelli dei soggetti non collegati e comunque entro i limiti di Vigilanza se inferiori. L'esposizione complessiva verso la totalità dei Soggetti Collegati non potrà eccedere la soglia del 15% del Patrimonio di Vigilanza. Tale propensione al rischio deve essere sottoposta e rivista con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio determinati dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio eccedenti gli importi determinati dalla Banca debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore; a tali fini, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del Comitato Rischi, della Funzione Risk Management, delle Funzioni Risk Taker e dell'Unità Segreteria Organi Societari.

## 7.2 RELAZIONE CON LE DISPOSIZIONI ART 136 DEL TUB

La disciplina dell'art. 136 del Testo Unico Bancario prevede *“chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”*.

Stante la definizione legislativa, la disciplina trova applicazione, per qualsiasi importo, alle obbligazioni di qualsiasi natura assunte, dirette o indirette, finanziarie e non finanziarie, ivi inclusi gli incarichi professionali o agli atti di compravendita compiuti da un esponente aziendale o da un soggetto ad egli riferibile nei confronti/con controparte della/la Banca.

Le operazioni dell'art. 136 del T.U.B. sono sempre sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca con le formalità previste dalla citata norma (deliberazione presa all'unanimità dei presenti alla seduta del C.d.A. e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale) a prescindere dal relativo importo, ad eccezione per il solo esponente aziendale di quanto previsto dalla normativa interna per il Personale Dipendente in materia di condizioni nonché di affidamenti in c/c qualora trattasi anche di personale dipendente. Per le operazioni assoggettabili alla disciplina dell'art. 136 del T.U.B. che configurino operazioni di minore rilevanza non ordinarie o operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le ulteriori procedure rafforzate (fase pre-deliberativa e reporting) declinate nella presente Policy per il processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

## 8. DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE

Ai sensi dell'art. 2391 c.c., a prescindere dalla rilevanza dell'operazione ai sensi della disciplina in materia di operazioni con Soggetti Collegati, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Banca è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto.

Per quanto non diversamente previsto da disposizioni normative o regolamentari, le delibere in merito al compimento delle operazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione e devono essere adeguatamente motivate anche con riguardo all'interesse della Banca.

## 9. PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Al fine della specifica declinazione delle caratteristiche del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati rilevano cinque differenti tipologie di operazioni: di maggiore rilevanza, di minore rilevanza, ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, di importo esiguo, operazioni urgenti, prevedendo specifici trattamenti procedurali per ciascuna tipologia definita.

In particolare, per le operazioni:

- **di maggiore rilevanza**, è previsto obbligatoriamente il coinvolgimento del Comitato rischi nella fase della trattativa ed un parere preventivo vincolante dello stesso Comitato Rischi; In caso di parere negativo del Comitato Rischi è previsto il coinvolgimento del Collegio Sindacale e l'eventuale delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione è oggetto di specifica informativa all'Assemblea dei Soci;
- **di minore rilevanza**, è previsto un parere preventivo non vincolante del Comitato Rischi;
- **ordinarie di minore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**, è prevista l'esenzione dai presidi procedurali con obblighi di informativa nei confronti del Comitato Rischi;
- **di importo esiguo**, è prevista l'esenzione completa dai presidi procedurali.

La Banca non prevede la possibilità di effettuare operazioni urgenti con Soggetti Collegati.

### 9.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia della presente Policy è costituito dalla fase di censimento dei Soggetti Collegati. Tale attività, che riguarda in primo luogo gli esponenti aziendali, prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati e nell'ambito di applicazione della presente Policy.

L'unità operativa responsabile della raccolta delle dichiarazioni degli Esponenti Aziendali e delle comunicazioni relative all'identificazione delle altre Parti Correlate e Soggetti Connessi è l'Unità Segreteria Organi Societari, che provvede a censire tutti i Soggetti Collegati nell'apposito registro elettronico "Registro dei Soggetti Collegati". L'Unità inoltre censisce all'interno del medesimo Registro, secondo modalità separate, anche gli affini fino al secondo grado delle parti correlate.

L'attività di identificazione delle Parti Correlate diverse dagli Esponenti Aziendali (società controllate, anche congiuntamente, o sottoposte ad influenza notevole) è rimessa alla Funzione Finanza e Prodotti, che cura i rapporti con le società partecipate, fungendo da interfaccia con gli enti esterni. La Funzione Finanza e Prodotti comunica tempestivamente all'Unità Segreteria Organi Societari le variazioni del perimetro delle entità controllate direttamente / indirettamente (anche congiuntamente) o sottoposte ad influenza notevole dalla Banca.

L'inserimento delle informazioni nell'ambito del Registro elettronico, consente di impedire che le operazioni con Soggetti Collegati siano deliberate da parte di Organi diversi dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dall'Assemblea e comunque nel rispetto delle previsioni della presente Policy, indipendentemente dal censimento o meno in Anagrafe Generale di tali Soggetti.

Le disposizioni normative prevedono che tutti i soggetti qualificabili come parti correlate cooperino con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

A tale scopo, all'atto della nomina, annualmente, in caso di variazioni della presente Policy e comunque in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'esponente aziendale è tenuto a segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche per il tramite dell'Unità Segreteria Organi Societari, attraverso dichiarazione di autoresponsabilità (disponibile nella sezione Contratti e modulistica/ modelli e moduli vari della intranet aziendale):

- a) le interessenze detenute (direttamente / indirettamente, anche congiuntamente) in entità con o senza personalità giuridica, con la precisazione se esercitano sulle stesse una posizione di controllo od influenza notevole e le cariche eventualmente ricoperte presso le stesse;
- b) gli stretti familiari e le entità da loro controllate o su cui questi esercitano influenza notevole;
- c) gli affini fino al secondo grado; con specifico riferimento agli affini, per quanto non siano da considerare Soggetti Collegati al fine dell'applicazione delle procedure declinate dalla presente Policy, la normativa Banca d'Italia impone alla Banca di censire gli affini fino al secondo grado e tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia; rientrano tra gli affini fino al secondo grado suoceri, partner dei figli (generi/nuore), nonni del partner, fratelli del partner / partner dei fratelli (cognati/cognate).

L'Unità Segreteria Organi Societari provvede a richiedere all'Esponente Aziendale un aggiornamento della dichiarazione di autoresponsabilità nelle seguenti circostanze:

- annualmente;
- in occasione di variazioni della presente Policy,
- in caso di segnalazioni di potenziali soggetti collegati riconducibili all'Esponente, segnalati all'Unità Segreteria Organi Societari da una Dipendenza o da una Struttura Centrale della Banca ai sensi delle procedure di cui al par. 9.2. della presente Policy.

Al fine della compilazione della dichiarazione, gli esponenti sono coadiuvati dall'Unità Segreteria Organi Societari che, al momento della ricezione delle dichiarazioni, effettua un controllo di coerenza delle informazioni rese, anche in considerazione delle informazioni già in suo possesso, nonché offre consulenza agli esponenti circa le modalità di compilazione/dichiarazione.

Il Registro dei Soggetti Collegati è accessibile a tutte le unità organizzative tramite accesso alla procedura informatica aziendale. Ogni unità organizzativa, sulla base delle evidenze e conoscenze in proprio possesso e per quanto di propria competenza, può individuare altri Soggetti Collegati, diversi dagli esponenti aziendali e dai soggetti ad essi connessi, dandone tempestiva informazione all'Unità Segreteria Organi Societari.

In assenza di dubbi interpretativi circa l'eventuale esigenza di integrazione/modifica dell'autodichiarazione dell'Esponente, l'Unità Segreteria Organi Societari interessa tempestivamente quest'ultimo richiedendo una conseguente modifica/integrazione dell'autodichiarazione.

In caso di dubbi interpretativi emergenti anche all'esito di una delle sopracitate segnalazioni da parte delle Strutture della Banca, l'Unità Segreteria Organi Societari formalizza all'Amministratore Delegato una specifica informativa illustrativa dei fatti e dei dubbi interpretativi emergenti. Per dirimere i dubbi interpretativi l'Amministratore Delegato può ricorrere ad un parere delle Funzioni di Controllo Aziendali. In ultima istanza, l'Amministratore Delegato può sottoporre i dubbi interpretativi al Comitato Rischi, che provvede a formulare un proprio parere motivato circa la definizione degli stessi.

Il Comitato Rischi provvede a fornire il proprio parere nei casi in cui l'individuazione di una Parte correlata o Soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

A seguito della presa d'atto del parere del Comitato Rischi, l'Unità Segreteria Organi Societari procede agli opportuni interventi sul Registro dei Soggetti Collegati, tenendone informato l'Esponente aziendale interessato.

Qualora siano stati omessi gli obblighi di informazione, l'Esponente Aziendale (anche in relazione ai propri "familiari" ed alle eventuali entità nelle quali l'esponente aziendale o un suo familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto) sarà responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante alla Banca dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

## 9.2 ISTRUTTORIA OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La **struttura proponente** (dipendenza, struttura centrale) che si accinge ad istruire l'operazione:

1. verifica, attraverso specifico inquiry nel Registro dei Soggetti Collegati, l'eventuale status della controparte dell'operazione di soggetto collegato e/o soggetto rilevante ai fini art. 136 TUB secondo le definizioni della presente Policy;
2. segnala all'Unità Segreteria Organi Societari ogni elemento informativo di cui viene a conoscenza, che induca ad individuare Soggetti Collegati non censiti nel Registro;
3. valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati, individuati a livello di gruppo (con riferimento al par. 7.1). Al fine di verificare tali limiti, la struttura proponente si interfaccia con la Struttura Centrale competente per materia (Crediti per operazioni di impiego, Finanza e Prodotti per operazioni di raccolta PCT, Commerciale per operazioni di raccolta diverse da PCT, Segreteria Organi Societari per operazioni diverse da quelle di intermediazione Bancaria tradizionale quali forniture, acquisti di immobili o partecipazioni, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.) e in caso di conferma del superamento l'operazione non viene conclusa. La struttura competente informa tempestivamente la Funzione Risk Management di tale circostanza;
4. verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione. In particolare, determina:
  - a. se l'operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata "ordinaria";
  - b. se il controvalore dell'operazione sia inferiore alla soglia di esiguità;
  - c. se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro;
5. qualora l'operazione in esame non risulti di importo esiguo, istruisce l'operazione compilando in ogni sua parte uno specifico prospetto riepilogativo recante le seguenti informazioni: dati anagrafici controparte, tipologia e controvalore dell'operazione, eventuale attestazione del carattere

“ordinario” dell’operazione (al riguardo sono da esplicitare gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell’operazione), classificazione dimensionale dell’operazione (minore o maggiore rilevanza), applicabilità della disciplina ex. art. 136 T.U.B.;

6. dopo aver imputato nel sistema informativo aziendale i termini dell’operazione proposta, inoltra il prospetto di cui sopra, in uno al fascicolo dell’operazione, alla Struttura Centrale competente per materia (Crediti per operazioni di impiego, Finanza e Prodotti per operazioni di raccolta PCT, Commerciale per operazioni di raccolta diverse da PCT, Segreteria Organi Societari per operazioni diverse da quelle di intermediazione Bancaria tradizionale quali forniture, acquisti di immobili o partecipazioni, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.); copia del prospetto riepilogativo delle informazioni rilevanti è trasmessa anche all’Unità Segreteria Organi Societari al fine di garantire la completezza del reporting regolamentare declinato nel Capitolo 10;

La **Struttura Centrale competente** per materia

- a. in caso di operazioni, rientranti nella propria competenza deliberativa, “ordinarie” o riconducibili ad una delibera quadro, procede a deliberare le operazioni formalizzando nelle note di delibera i presupposti di “ordinarietà” delle condizioni applicate o la relativa riconducibilità ad una delibera quadro ed a completare il censimento dei termini dell’operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell’apposita procedura “Operazioni con Parti Correlate”;
- b. in caso di operazioni, non rientranti nella propria competenza deliberativa, “ordinarie” o riconducibili ad una delibera quadro, sottopone il fascicolo dell’operazione all’Organo deliberante, avendo cura di formalizzare nella proposta di delibera i presupposti di “ordinarietà” delle condizioni proposte o la relativa riconducibilità ad una delibera quadro e completare, in ogni caso, a delibera assunta, il censimento dei termini dell’operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell’apposita procedura “Operazioni con Parti Correlate”;
- c. in caso di operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di operazioni di maggiore rilevanza, predispone e sottopone alla Segreteria Tecnica del Comitato Rischi, la proposta di delibera in uno a specifica documentazione recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di proposta di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

### 9.3 FASE PRE-DELIBERATIVA

Limitatamente ai casi di operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza e/o di minore rilevanza non ordinarie, è prevista una fase pre-deliberativa in cui i componenti del Comitato Rischi ricevono dalla Struttura Centrale competente per operazione, per il tramite della Segreteria Tecnica, con congruo anticipo la proposta di delibera in uno a specifica documentazione recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione.

La Struttura Centrale competente coordina la raccolta della documentazione, così come ogni eventuale richiesta d’informazioni da parte del Comitato Rischi; in ogni caso, in presenza di necessità particolari, la Struttura Centrale competente è tenuta ad assicurare un supporto diretto al Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi può eventualmente farsi assistere, con spese a carico della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di un budget di spesa di valore pari al 1,00% (un per cento) del controvalore dell’operazione e comunque non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Rischi, esaminata la documentazione, è chiamato ad esprimere il proprio parere motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere può essere positivo, positivo condizionato a rilievi o negativo.



Esclusivamente per le **operazioni di maggiore rilevanza**, il Comitato Rischi riceve dalla Struttura Centrale competente un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative, richiedendo eventualmente informazioni e chiarimenti nonché formulando osservazioni agli Organi Sociali con poteri deliberativi nella materia.

Il Comitato Rischi partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni e formulando osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

## 9.4 FASE DELIBERATIVA

Le attività ricomprese nella fase deliberativa variano in funzione della tipologia di operazione.

- 1. Operazioni "ordinarie" o riconducibili ad una delibera quadro:** gli Organi deliberanti, a delibera assunta, assicurano un adeguato raccordo con l'Unità Segreteria Organi Societari rispetto ai termini della delibera adottata.
- 2. Operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza:** Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata e completa informativa corredata dal parere del Comitato Rischi e delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:
  - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
  - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere positivo del Comitato rischi tali operazioni sono oggetto di reporting trimestrale al Collegio Sindacale.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi, la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Rischi. In questo caso, inoltre, l'operazione è singolarmente comunicata, a cura dell'Unità Segreteria Organi Societari, al Collegio Sindacale non appena deliberata.

### 9.4.1 Specificità della fase deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza

In aggiunta alle previsioni del paragrafo 9.4, qualora si tratti di operazioni di maggiore rilevanza ed il parere del Comitato Rischi sia negativo o condizionato a rilievi deve essere coinvolto dalla Segreteria Tecnica del Comitato Rischi per tempo nell'analisi dell'operazione anche il Collegio Sindacale, il quale fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato con le stesse regole previste per il parere preventivo del Comitato Rischi.

In caso di pareri negativi o condizionati a rilievi formulati dal Comitato Rischi o dal Collegio Sindacale, le delibere di approvazione del Consiglio di Amministrazione aventi oggetto operazioni di maggiore rilevanza prima del perfezionamento e/o compimento delle stesse sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, come descritto nel punto successivo.

### 9.4.2 Delibere di competenza assembleare

La Banca considera di competenza dell'Assemblea dei Soci le operazioni con controparte Soggetti Collegati che ricadono nella competenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale e/o dalla legge.

Con riferimento alle operazioni con Soggetti Collegati, di competenza deliberativa dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione:

- riceve un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere non vincolante del Comitato Rischi;

- delibera in merito alla proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci sulla base delle informazioni e dei criteri previsti in funzione della qualificazione della rilevanza dell'operazione.

La disciplina della fase pre-deliberativa e deliberativa è la medesima di quella descritta nei paragrafi precedenti.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione di operazioni di maggiore rilevanza, con parere negativo del Comitato Rischi o del Collegio Sindacale sono sottoposte - prima del perfezionamento e/o compimento delle stesse - ad autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza dei soci non correlati votanti.

#### **9.4.3 Specificità della fase deliberativa di operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie**

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie che siano effettuate con Soggetti Collegati, non si applicano le procedure delle fasi pre-deliberative e deliberative di cui alla presente Policy.

Per le operazioni di importo esiguo, la Banca tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di Amministrazione.

Le delibere relative ad operazioni di importo esiguo e le delibere relative all'autorizzazione di condizioni non standard (previste da un foglio informativo o da una convenzione riservata ai Soggetti Collegati o pertinente rispetto allo status del soggetto collegato) con controparte un soggetto collegato sono coerenti con il merito creditizio e/o lo standing commerciale o professionale del soggetto collegato.

Al riguardo, nelle note di delibera, il deliberante è tenuto a fornire riferimenti circoscritti in ordine alla coerenza delle condizioni rispetto a quelle praticate a clientela di analogo merito creditizio e/o standing commerciale o professionale, non ricompresa nel perimetro dei Soggetti Collegati.

Per le operazioni ordinarie, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine, la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica.

#### **9.4.4 Specificità della fase deliberativa di operazioni rientranti in una delibera quadro**

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere quadro proposte annualmente a cura dell'Unità Segreteria Organi Societari ed approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) declinate nei precedenti paragrafi.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di minore/maggiore rilevanza) l'Unità Segreteria Organi Societari tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate, stimato coerentemente con i dati consuntivi relativi all'esercizio precedente, resi disponibili dalla stessa Unità che, a tal fine, si avvale del *Repository* delle Operazioni con Soggetti Collegati disponibile nel Registro dei Soggetti Collegati.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste ai precedenti paragrafi in quanto tali regole hanno già trovato applicazione in sede di approvazione della relativa delibera quadro.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il monitoraggio circa l'attuazione delle delibere quadro è effettuato dall'Unità Segreteria Organi Societari, il quale produce una informativa trimestrale relativa all'attuazione di ciascuna delibera quadro, sottoponendola, per il tramite del Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione.

## 9.5 FASE DI ESECUZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni con controparte Soggetti Collegati, una volta deliberate dall'Organo competente, sono registrate nel Registro dei Soggetti Collegati dalla Struttura proponente. A registrazione dell'operazione completata, la Struttura centrale competente assicura il completamento del censimento dei termini dell'operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell'apposita procedura "Operazioni con Parti Correlate".

Completato l'iter di cui sopra, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni normative, le operazioni con controparte Soggetti Collegati confluiscono in uno specifico "Repository delle operazioni con Soggetti Collegati". Tale Repository viene utilizzato dall'Unità Segreteria Organi Societari al fine di garantire il reporting gestionale in materia di operazioni con Soggetti Collegati e dalla Funzione Compliance ai fini della mappatura dei conflitti di interesse potenziali ed attuali cui la Banca si espone.

Qualora un'operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le competenti Strutture della Banca pongono in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica in ragione dello status di soggetto collegato della controparte dell'operazione. A tal fine, ogni proposta di delibera di passaggio a perdite, classificazione a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali con controparte Soggetti Collegati deve essere sottoposta al preventivo esame del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

## 9.6 VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

La Funzione Risk Management riceve mensilmente dall'Unità Contabilità Generale uno specifico Report recante il dettaglio delle attività di rischio verso ciascun gruppo di soggetti indicati nel par. 7.1.

La Funzione Risk Management verifica il mancato superamento dei limiti prudenziali di cui al par. 7.1 e nel caso di superamento delle soglie di rilevanza comunica tempestivamente all'Amministratore Delegato i termini delle operazioni interessate e questi provvede a darne informativa al primo Consiglio di Amministrazione utile. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, approva, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso a Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto), ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## 10. REPORTING REGOLAMENTARE

Coerentemente con le previsioni della disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, l'Unità Segreteria Organi Societari, anche avvalendosi del Repository delle operazioni con Soggetti Collegati, cura, con il supporto delle competenti strutture aziendali, l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni con Soggetti Collegati, distinte per tipologia/qualificazione delle operazioni (da delibera quadro, ordinarie, di minore rilevanza non ordinarie, di maggiore rilevanza).

Al riguardo, l'Unità Segreteria Organi Societari elabora:

- un report recante le operazioni di importo esiguo perfezionate nell'esercizio di riferimento da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato Rischi, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo;
- un report recante le operazioni ordinarie perfezionate nel trimestre di riferimento da trasmettere al Comitato Rischi, entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre, in modo che il Comitato Rischi possa accertarne l'effettivo carattere ordinario. Nel caso il Comitato Rischi non ritenga l'operazione ordinaria, si avvia il processo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati;
- un report recante le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro nel trimestre di riferimento, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato Rischi, entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre;
- un report recante le operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza deliberate dal C.d.A. nel trimestre di riferimento, da trasmettere al Collegio Sindacale entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre;
- un report recante ciascuna singola delibera di operazioni di minore rilevanza non ordinarie assunta dal Consiglio di Amministrazione a fronte di parere negativo, o condizionato a rilievi, formulato dal Comitato Rischi, da trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale non appena ricevuta la delibera.
- un report da sottoporre, per il tramite del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci, recante le operazioni di maggiore rilevanza deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di riferimento, caratterizzate dal parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi o dal Collegio Sindacale.

## 11. INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che, a seconda dell'oggetto dell'informativa, devono essere assolti nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e del pubblico.

### 11.1 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Consob:

- 1) **Procedure interne** - la presente Policy e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito internet della Banca. E' previsto, inoltre, un richiamo alle procedure all'interno della relazione annuale sulla gestione, anche mediante semplice riferimento/rinvio al sito internet. Il Collegio Sindacale, infine, riferisce all'Assemblea annuale dei Soci, tramite la propria relazione, in merito all'attività di verifica posta in essere.
- 2) **Operazioni di maggiore rilevanza** - in occasione dell'esecuzione di operazioni di maggiore rilevanza, per le fattispecie disciplinate dalla Consob, l'Unità Comunicazione Marketing e Customer Care predisponde, con il supporto della struttura centrale competente, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 della Delibera Consob n. 17221, e successive modifiche ed integrazioni.

La Banca ha l'obbligo di predisporre il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino il limite che identifica le operazioni di maggiore rilevanza; al riguardo, il monitoraggio dell'eventuale cumulo delle operazioni omogenee perfezionate con la medesima controparte (che non costituiscano meri rinnovi di operazioni a scadenza infrannuale) è assicurato dall'Unità Segreteria Organi Societari che, a tal fine, si avvale del Repository.

Il documento informativo deve essere pubblicato entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, sia ponendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale sia rendendolo disponibile sul sito internet. Qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del documento informativo si estende a 15 giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo deve essere corredato degli eventuali pareri espressi dal Comitato Rischi. Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Banca deve trasmettere alla Consob i medesimi documenti utilizzando il canale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

- 3) Operazioni di minore rilevanza** - Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Rischi non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

## 11.2 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA

Le attività propedeutiche al rispetto degli obblighi segnaletici verso la Banca d'Italia di seguito descritti sono curati dall'Unità Contabilità Generale:

- 1) **Attività di rischio** - Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione, nel rispetto di quanto disciplinato da apposite istruzioni fornite da Banca d'Italia a cui si rimanda, fornisce informazioni su:
  - l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
  - l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.
- 2) **Superamento limiti attività di rischio** — In caso di superamento dei limiti, come definiti nella presente Policy, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

## 12. CONTROLLI INTERNI

Le politiche interne definite dalla Banca in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati mirano a:

- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabilire come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- disciplinare i processi organizzativi per identificare i Soggetti Collegati e le relative transazioni;
- individuare i compiti delle funzioni di controllo.

Le predette politiche sono aggiornate con cadenza almeno triennale ovvero ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, tenendo anche conto:

- delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute;
- della prassi applicativa;
- di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca;
- di eventuali modifiche della Policy.

Al Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Amministratore Delegato, compete l'individuazione di tempo in tempo dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

La Banca ha individuato i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti che possono determinare conflitti di interesse.

Settori di attività	Tipologie di rapporti
attività creditizia	Es: finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente
attività di raccolta	Es: emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti
attività di investimento in beni di natura finanziaria	Es: negoziazione, collocamento, consulenza in materia di investimenti
attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti	Es.: prestazioni di natura legale, finanziaria, tributaria riconducibili ad attività professionali; consulenza strategica ad imprese; attività di formazione
attività che comporta il trasferimento di beni e servizi	Es.: compravendita, locazione, comodato
assunzione di partecipazioni	Es: investimenti partecipativi in imprese non finanziarie

La mappatura delle specifiche fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di intermediazione finanziaria prestata dalla Banca è recata dalla "Policy in materia di gestione dei Conflitti di Interesse sui servizi di investimento".

Con particolare riferimento alle fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca ha adottato specifici limiti, metodologie di rilevazione e classificazione, nonché specifiche procedure organizzative e di controllo interno nell'ambito della "Policy sulle Partecipazioni".

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da operazioni con Soggetti Collegati risulta in primis garantita dal rispetto di quanto previsto dalla presente Policy. In aggiunta ai presidi definiti trovano applicazione per quanto compatibili le misure standard e/o aggiuntive definite nella "Policy in materia di gestione dei Conflitti di Interesse sui servizi di investimento" e nella "Policy sulle Partecipazioni".

La Funzione Internal Audit verifica l'efficacia e l'efficienza dei processi organizzativi utilizzati dalla Banca ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti Collegati e delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Funzioni di controllo nel rispetto delle rispettive competenze assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne secondo le prerogative seguenti:

- La Funzione Risk Management, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, cura, con periodicità trimestrale, la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. Allo scopo:
  - tiene evidenza di tutte le operazioni con Soggetti Collegati (ai fini dell'informativa periodica al CdA e ai fini della verifica delle soglie di rilevanza anche per l'evidenza del cumulo delle operazioni omogenee effettuate nel corso dell'esercizio);
  - nel caso di superamento delle soglie di rilevanza elabora tempestivamente apposita reportistica per l'Amministratore Delegato con i termini delle operazioni interessate e dei Soggetti Collegati interessati, fornendo adeguato supporto alla predisposizione di un piano di rientro, al fine dell'adozione delle attività conseguenti come da precedente par. 9.6.
- La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna nonché effettua, nell'ambito delle proprie attività e se previsto dal piano annuale della Funzione, verifiche di conformità resocontando gli esiti agli organi aziendali apicali. Segnala inoltre all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca eventuali anomalie riscontrate. Valuta infine il contenuto del Repository delle operazioni con Soggetti Collegati al fine dell'individuazione di fattispecie di conflitto di interesse.
- La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza interne della presente Policy, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo ed agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa gli esiti delle verifiche condotte, fornendo altresì informazioni sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni alla regolamentazione interna e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Il Collegio Sindacale sorveglia con particolare attenzione l'applicazione del descritto processo, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Internal Audit e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze.

Il Comitato Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

### 13. LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI

Agli esponenti aziendali è richiesto di attenersi alle seguenti linee di comportamento in materia di etica, trasparenza e correttezza adottate dalla Banca:

- qualora l'organo amministrativo di cui l'esponente è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito professionalmente in proprio o come studio dall'esponente di che trattasi, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente;
- lo stesso comportamento deve essere tenuto ogniqualvolta siano ravvisabili situazioni potenzialmente conflittuali fra l'interesse della Banca e dell'esponente o del terzo da questi assistito (come ad esempio il caso in cui l'esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale viene posta in essere una operazione);
- gli esponenti si attengono al principio deontologico secondo il quale essi devono astenersi da ogni forma di trattazione degli affari della Banca direttamente con i clienti attuali e potenziali, segnatamente in materia di affidamenti. Notizie, informazioni, suggerimenti e successivi contatti diretti con le persone interessate devono sempre essere filtrati per il tramite del vertice dell'esecutivo, cui compete istituzionalmente la gestione degli affari della Banca. Gli esponenti non possono e non devono quindi, anche per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, svolgere compiti, sia pure saltuariamente, che si sovrapporrebbero a quelli istituzionalmente spettanti alla Direzione. L'applicazione di questo principio di comportamento è della massima importanza, per assicurare la funzionalità operativa e il rispetto dei ruoli;
- l'esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'eventuale rispetto del segreto professionale;
- ogni qualvolta l'esponente venga a trovarsi in una qualsiasi situazione che possa in qualche modo evidenziare una divergenza di interessi con la Banca, deve privilegiare la tutela dell'interesse dell'Istituto rispetto ad altri interessi;
- il Consiglio di Amministrazione fissa con apposita convenzione le condizioni Bancarie da applicarsi ai rapporti degli esponenti, che non possono essere più favorevoli rispetto a quelle applicate ai dipendenti della Banca. All'esponente è richiesto di non richiedere condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla convenzione stessa.



## 14. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente Policy nella seduta del 26/10/2017 delegando all'Amministratore Delegato la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. Le disposizioni in essa contenute si applicano a partire da tale data e annullano qualunque altra disposizione esistente in materia.

Tale documento è sottoposto a revisione almeno triennale e in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero Regolamenti / disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale) rilevanti ovvero al fine di promuovere miglioramenti in ordine a quanto disciplinato dal documento stesso. Le modifiche e/o integrazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi.

La Policy e le sue successive modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito internet medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.